

IVA

Costituzione del Gruppo Iva: dichiarazione entro il 15.11

di **EVOLUTION**

L'articolo 1, comma 24, della L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa della costituzione del Gruppo Iva, dopo l'approvazione del modello da inviare all'Agenzia delle entrate.



L'[articolo 70-quater del D.P.R. 633/1972](#) prevede che i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva.

I vincoli di cui al periodo precedente devono **sussistere**:

- al **momento dell'esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e
- comunque **già dal 1° luglio dell'anno precedente** a quello in cui ha effetto l'opzione.

L'opzione deve essere esercitata dal **rappresentante** del Gruppo mediante la **presentazione in via telematica** di una apposita **dichiarazione** relativa alla costituzione del Gruppo Iva **sottoscritta da tutti i partecipanti**.

Nella dichiarazione vanno indicati:

- gli elementi di cui all'[articolo 70-quater](#), comma 2, del decreto Iva,
- nonché le **eventuali opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis](#) del medesimo decreto.

Il **comma 2 dell'articolo 70-quater** individua:

- la **denominazione** del Gruppo Iva;
- i **dati identificativi del rappresentante** del Gruppo Iva, di seguito denominato «**rappresentante di gruppo**», e dei soggetti **partecipanti** al gruppo medesimo;
- l'attestazione della **sussistenza**, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei **vincoli** di cui all'[articolo 70-ter](#);
- l'**attività** o le **attività** che saranno svolte dal Gruppo Iva;
- l'**elezione di domicilio** presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della **notifica** degli **atti** e dei **provvedimenti** relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è **irrevocabile** fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;
- la **sottoscrizione** del rappresentante di Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Ai fini dell'esercizio delle **opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis](#), la dichiarazione può essere **integrata entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello in cui ha **effetto** la costituzione del **Gruppo Iva**.

In sede di **prima applicazione** delle disposizioni di cui al **titolo V-bis** del decreto 633/1972, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha **effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018**, al fine di consentire ai soggetti interessati di **valutare le condizioni** per l'esercizio di detta opzione.

Con il **provvedimento AdE n. 215450 del 19 settembre 2018** è stato approvato il **modello AGI/1**, dichiarazione per la **costituzione del Gruppo Iva**, con le relative istruzioni. Il documento di prassi prevede che il modello **deve sempre essere sottoscritto da parte di tutti i partecipanti**, al fine di garantire la **totale conoscenza** della **composizione** e delle **caratteristiche** del Gruppo Iva e l'**accettazione** del modello stesso.

L'inclusione di **ulteriori partecipanti**, prevista all'[articolo 70-quater](#), la loro **esclusione**, ai sensi dell'[articolo 70-decies](#), comma 5, l'eventuale **revoca** dell'opzione, di cui all'[articolo 70-novies](#), nonché **ogni altra variazione**, sono effettuate con le **modalità previste per l'opzione**, quindi, mediante la **presentazione telematica** della **dichiarazione** da parte del rappresentante del Gruppo (modello AGI/1).

In caso di **mancato esercizio dell'opzione** da parte di uno o più soggetti:

- è **recuperato** a carico del Gruppo Iva l'**effettivo vantaggio fiscale** conseguito;
- il Gruppo Iva **cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione**, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'**opzione** per **partecipare** al gruppo medesimo. Tale opzione ha **sempre effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo**.

Al Gruppo Iva è attribuito un **proprio numero di partita Iva**, cui è associato ciascun

partecipante, che è riportato nelle **dichiarazioni** e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il Gruppo Iva deve essere inteso come un **soggetto autonomo** come qualsiasi altro soggetto Iva.

Infine, *ex comma 4 articolo 70-quater*, si precisa che l'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione per il Gruppo Iva comporta il **venir meno degli effetti delle opzioni in materia di Iva** esercitate dallo stesso in precedenza, anche se **non è decorso** il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.



EVOOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >